



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 93 E  
DELL'ALLEGATO 3 A DELLA DELIBERAZIONE CONSOB  
11971/99 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E  
INTEGRATA) SULLA PROPOSTA DI**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALIENAZIONE DI  
AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER  
CODICE CIVILE,**

**PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL  
3 - 5 agosto 2006**

Viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria della Società del 3 - 5 agosto una proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Di seguito pertanto vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone di chiedere la relativa autorizzazione.

### **1. Motivazioni della richiesta**

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che gli permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:

- operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
- interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo;
- eventuale asservimento a piani di stock option;
- operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.

### **2. Numero massimo di azioni acquistabili**

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non eccederà le 3.392.768 (tre milioni trecentonovantaduemila settecentosessantotto), comprendendo le 6.089 (seimilaottantanove) azioni proprie già in possesso della Società.

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Pertanto, il numero di azioni proprie acquistabili sarà anche funzione del prezzo di acquisto, i cui criteri di determinazione sono indicati in dettaglio nel prosieguo.

### **3. Ulteriori informazioni utili al fine di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione di cui all'art. 2357, comma 3, del codice civile.**

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, il numero massimo di Azioni Proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2005 sulla base del bilancio di esercizio della Società approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2006 (il "Bilancio 2005"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:

- Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 1.999.113,00
- Riserva Straordinaria per Euro 82.000,00
- Altre riserve per Euro 1.418.000

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

Inoltre, il Consiglio evidenzia la necessità di formare, contestualmente all'Acquisto, una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357 ter, comma 3, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando dalle riserve disponibili. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di Acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nelle riserve disponibili per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Il Consiglio chiarisce che la modalità operativa innanzi indicata dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine che sarà accordato dall'Assemblea per procedere all'Acquisto e alla Vendita di Azioni Proprie.

#### **4. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla alienazione è richiesta senza limiti temporali.

#### **5. Corrispettivo minimo d'acquisto**

Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni pari ad € 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

#### **6. Corrispettivo massimo d'acquisto**

Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

#### **7. Corrispettivo di alienazione**

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione.

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni precedenti la data di alienazione.

Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci

## 8. Modalità di acquisto e alienazione

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

In caso di alienazione per asservimento a piani di stock option, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci.

*Molfetta, li 30 giugno 2006*

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente*  
Prof. Francesco Gardin

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c. e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, a Milano